

Art.5¹
(Permesso di soggiorno)
(Legge 6 marzo 1998, n.40, art.5)

1. Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente ai sensi dell'articolo 4, che siano muniti di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciati e in corso di validità a norma del presente testo unico *o che siano in possesso della proroga del visto ai sensi dell'articolo 4-ter* o² di permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente autorità di uno Stato appartenente all'Unione europea, nei limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi che siano in possesso di permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente autorità di uno Stato appartenente all'Unione Europea, nei limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi.³

1-bis. Nei casi di cui all'articolo 38-bis, possono soggiornare nel territorio dello Stato gli studenti stranieri che sono entrati secondo le modalità e alle condizioni previste dall'articolo 4 e che sono in possesso del visto per motivi di studio rilasciato per l'intera durata del corso di studio e della relativa dichiarazione di presenza.⁴

2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato ed è rilasciato per le attività previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti. Il regolamento di attuazione può prevedere speciali modalità di rilascio relativamente ai soggiorni brevi per motivi di turismo, di giustizia, di attesa di emigrazione in altro Stato e per l'esercizio delle funzioni di Ministro di culto nonché ai soggiorni in case di cura, ospedali, istituti civili e religiosi e altre convivenze.⁵

2-bis. Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi foto dattiloscopici.⁶

2-ter. La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposta al versamento di un contributo, il cui importo è fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, che stabilisce altresì le modalità del versamento nonché le modalità di attuazione della disposizione di cui all'articolo 14-bis, comma 2. Non è richiesto il versamento del contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di

1 Il presente art.5 del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e successive modificazioni ed integrazioni è stato impostato adottando i seguenti criteri grafici:

– **carattere in stile "normale"**: tutte le modifiche ed integrazioni intervenute fino a prima dell'adozione della legge 15 luglio 2009, n.94, Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, riportate, di volta in volta, in nota;

– **carattere in stile "grassetto"**: modifiche introdotte dalla legge 15 luglio 2009, n.94, Disposizioni in materia di sicurezza pubblica (c.d. "pacchetto sicurezza");

– **carattere in stile "grassetto – corsivo"**: modifiche introdotte successivamente alla legge 15 luglio 2009, n.94, Disposizioni in materia di sicurezza pubblica (c.d. "pacchetto sicurezza"), i cui riferimenti normativi vengono, di volta in volta, indicati in nota.

2 Parole aggiunte dall'art.16, comma 1, lett.b), n.1, legge 23 dicembre 2021, n.238.

3 Comma modificato dall'art.5, comma 1, lett. a), legge 30 luglio 2002, n.189.

4 Comma aggiunto dall'art.1, lettera a) del Decreto Legge 21 ottobre 2020, n.130 convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n.173.

5 Il Decreto Legge 2 marzo 2020, n.9 ha disposto con l'art.9, comma 1, lettera b), la seguente modifica dell'art.5, comma 2, d.lgs 286/98: "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di consentire la piena utilizzazione del personale della Polizia di Stato, sono sospesi per la durata di trenta giorni: [...] b) i termini per la presentazione della richiesta di primo rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno previsti, rispettivamente, in otto giorni lavorativi dall'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato e in almeno sessanta giorni prima della scadenza o nei sessanta giorni successivi alla scadenza, ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 4, e dell'articolo 13, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286". La legge 24 aprile 2020, n.27 ha disposto, con l'art.1, comma 2, che "I decreti-legge 2 marzo 2020, n.9, 8 marzo 2020, n.11, e 9 marzo 2020, n.14, sono abrogati. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge 2 marzo 2020, n.9, 8 marzo 2020, n.11, e 9 marzo 2020, n.14."

6 Comma aggiunto dall'art.5, comma 1, lett. b), legge 30 luglio 2002, n.189.

asilo, per protezione sussidiaria, per cure mediche nonché dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis, e del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.25.⁷

3. La durata del permesso di soggiorno non rilasciato per motivi di lavoro⁸ è quella prevista dal visto d'ingresso, nei limiti stabiliti dal presente testo unico o in attuazione degli accordi e delle convenzioni internazionali in vigore. La durata non può comunque essere:

a) superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo;

b) (...)

c) inferiore al periodo di frequenza, anche pluriennale, di un corso di studio di istituzioni scolastiche, istituti tecnici superiori, istituzioni⁹ universitarie e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica o per formazione debitamente certificata, fatta salva la verifica annuale di profitto secondo le previsioni del regolamento di attuazione. Il permesso può essere prolungato per ulteriori dodici mesi oltre il termine del percorso formativo compiuto, secondo quanto disposto dall'articolo 39-bis.1.^{10 11}

d) (...)¹²

e) superiore alle necessità specificamente documentate, negli altri casi consentiti dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione.

3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui all'articolo 5-bis.

La durata del relativo permesso di soggiorno per lavoro è quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non può superare:

a) in relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionale, la durata complessiva di nove mesi;

b) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, la durata di un anno;

c) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la durata di due anni.

3-ter. Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno una volta nei cinque anni precedenti per prestare lavoro stagionale e' rilasciato, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale titolo, fino a tre annualità, con indicazione del periodo di validità per ciascun anno. Il predetto permesso di soggiorno e' revocato se lo straniero non si presenta all'ufficio di frontiera esterna al termine della validità annuale e alla data prevista dal visto di ingresso per il rientro nel territorio nazionale. Il relativo visto di ingresso e' rilasciato sulla base del nulla osta rilasciato ai sensi dell'articolo 24, comma 11.¹³

3-quater. Possono inoltre soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri muniti di permesso di soggiorno per lavoro autonomo rilasciato sulla base della certificazione della competente

7 Comma aggiunto dall'art.1, comma 22, lett. b) della legge 15 luglio 2009 n.94 e, successivamente, così modificato dall'art.1, comma 1, lett. b), n.2), D.L. 4 ottobre 2018, n.113, che ha abrogato il permesso di soggiorno per motivi umanitari.

8 Comma modificato dall'art.5, comma 1, lett. c), legge 30 luglio 2002, n.189.

9 Comma modificato dall'art.1, comma 1, decreto legislativo 11 maggio 2018 n.71.

10 Lettera così sostituita dall'art.9, decreto legge 12 settembre 2013, n.104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n.128. In precedenza prevedeva: "superiore ad un anno, in relazione alla frequenza di un corso per studio o per formazione debitamente certificata; il permesso è tuttavia rinnovabile annualmente nel caso di corsi pluriennali;". Per l'applicabilità di tale disposizione l'art.9, comma 2 dello stesso decreto legge 12 settembre 2013, n.104, recita: "Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede all'adeguamento del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore delle predette norme regolamentari di adeguamento."

11 Comma modificato dall'art. 1, comma 1, decreto legislativo 11 maggio 2018 n.71.

12 Lettere b) e d) abrogate dall'art.5, comma 1, lett. d), legge 30 luglio 2002, n.189.

13 Comma sostituito dall'art.1, lettera a), D.lgs 29 ottobre 2016 n.203, che in precedenza così prevedeva "Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno due anni di seguito per prestare lavoro stagionale può essere rilasciato, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale titolo, fino a tre annualità, per la durata temporale annuale di cui ha usufruito nell'ultimo dei due anni precedenti con un solo provvedimento. Il relativo visto di ingresso è rilasciato ogni anno. Il permesso è revocato immediatamente nel caso in cui lo straniero violi le disposizioni del presente testo unico."

Rappresentanza diplomatica o consolare Italiana della sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 26 del presente testo unico. Il permesso di soggiorno non può avere validità superiore ad un periodo di due anni.

3-quinquies. La Rappresentanza diplomatica o consolare Italiana che rilascia il visto di ingresso per motivi di lavoro, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 4, ovvero il visto di ingresso per lavoro autonomo, ai sensi del comma 5 dell'articolo 26, ne dà comunicazione anche in via telematica al Ministero dell'interno e all'INPS nonché all'INAIL¹⁴ per l'inserimento nell'archivio previsto dal comma 9 dell'articolo 22 entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione. Uguale comunicazione è data al Ministero dell'interno per i visti di ingresso per ricongiungimento familiare di cui all'articolo 29 entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione.

3-sexies. Nei casi di ricongiungimento familiare, ai sensi dell'articolo 29, la durata del permesso di soggiorno non può essere superiore a due anni.¹⁵

4. Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno sessanta giorni prima della scadenza, ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente testo unico.¹⁶ Fatti salvi i diversi termini previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con rilascio iniziale.¹⁷¹⁸

4-bis. Lo straniero che richiede il rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.¹⁹

5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili. Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale.²⁰

5-bis. Nel valutare la pericolosità dello straniero per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone ai fini dell'adozione del provvedimento di

14 Comma modificato dall'art.80, comma 10, legge 27 dicembre 2002, n.289, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003).

15 Commi 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies, 3-sexies inseriti dall'art.5, comma 1, lett. e), legge 30 luglio 2002, n.189.

16 Periodo sostituito dall'art.1, comma 22, lett. c) della legge 15 luglio 2009 n.94. In precedenza prevedeva: "*Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno novanta giorni prima della scadenza nei casi di cui al comma 3-bis, lettera c), sessanta giorni prima nei casi di cui alla lettera b) del medesimo comma 3-bis, e trenta giorni nei restanti casi, ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente testo unico.*".

17 Comma così modificato dall'art.5, comma 1, lett. f), legge 30 luglio 2002, n.189.

18 Il Decreto Legge 2 marzo 2020, n.9 ha disposto con l'art. 9, comma 1, lettera b), la seguente modifica dell'art.5, comma 4, d.lgs 286/98: "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di consentire la piena utilizzazione del personale della Polizia di Stato, sono sospesi per la durata di trenta giorni: [...] b) i termini per la presentazione della richiesta di primo rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno previsti, rispettivamente, in otto giorni lavorativi dall'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato e in almeno sessanta giorni prima della scadenza o nei sessanta giorni successivi alla scadenza, ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 4, e dell'articolo 13, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286". La legge 24 aprile 2020, n.27 ha poi disposto, con l'art.1, comma 2 che "I decreti-legge 2 marzo 2020, n.9, 8 marzo 2020, n.11, e 9 marzo 2020, n.14, sono abrogati. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n.11, e 9 marzo 2020, n.14."

19 Comma aggiunto dall'art.5, comma 1, lett. g), legge 30 luglio 2002, n.189.

20 Periodo inserito dal D.lgs. 8 gennaio 2007, n.5, art.2, comma 1, lettera b), punto 1 Attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare.

revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, si tiene conto anche di eventuali condanne **per i reati previsti dagli articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale,**²¹ ovvero per i reati di cui all'articolo 12, commi 1 e 3.²²

5-ter. Il permesso di soggiorno è rifiutato o revocato quando si accerti la violazione del divieto di cui all'articolo 29, comma 1-ter.²³

6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti **fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano**²⁴[...] ²⁵.

7. Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o di altra autorizzazione che conferisce il diritto a soggiornare, rilasciati dall'autorità di uno Stato membro dell'Unione europea e validi per il soggiorno in Italia, sono tenuti a dichiarare la loro presenza al questore entro il termine di cui al comma 2. Agli stessi è rilasciata idonea ricevuta della dichiarazione di soggiorno. Ai contravventori si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 103 a euro 309.²⁶

7-bis. Allo straniero di cui al comma 7, che si è trattenuto nel territorio nazionale oltre i tre mesi dall'ingresso, il questore intima di recarsi immediatamente, e comunque non oltre sette giorni dalla notifica dell'intimazione, nello Stato membro dell'Unione europea che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione che conferisce il diritto di soggiornare, in corso di validità.²⁷

7-ter. Nei confronti dello straniero che ha violato l'intimazione di cui al comma 7-bis e' adottato il provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, comma 2. In presenza di accordi o intese bilaterali con altri Stati membri dell'Unione europea entrati in vigore in data anteriore al 13 gennaio 2009, l'allontanamento è eseguito²⁸ verso lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione al soggiorno. Qualora sussistano i presupposti per l'adozione del provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, comma 1, ovvero dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n.144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n.155, il provvedimento di espulsione è adottato sentito lo Stato membro che ha

21 Comma modificato dall'art.1, comma 22, lett. d) della legge 15 luglio 2009, n.94. In precedenza prevedeva: "per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale".

22 Comma aggiunto dal D.lgs. 8 gennaio 2007 n.5, art.2, comma 1, lettera b), punto 2 Attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare.

23 Comma aggiunto dall'art.1, comma 22, lett. e) della legge 15 luglio 2009, n.94.

24 Comma così modificato dall'art.1, comma 1, lettera a), del Decreto Legge 21 ottobre 2020, n.130 convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n.173.

25 Il presente comma è stato così modificato dall'art.1, comma 1, lett. b) n.2), D.L. 4 ottobre 2018, n.113, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n.132, che ha abrogato una parte dello stesso abolendo il permesso di soggiorno per motivi umanitari. In precedenza il comma recitava "... salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato Italiano. Il permesso di soggiorno per motivi umanitari è rilasciato dal questore secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione." L'ultimo periodo abrogato era stato inserito dalla legge 2 agosto 2011, n.129, conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 23 giugno 2011, n.89, art.3, comma 1, lett. a), Disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari.

26 Comma così sostituito dall'art.3 legge 30 ottobre 2014, n.161. In precedenza recitava: "7. Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dall'autorità di uno Stato appartenente all'Unione Europea, valido per il soggiorno in Italia sono tenuti a dichiarare la loro presenza al Questore con le modalità e nei termini di cui al comma 2. Agli stessi è rilasciata idonea ricevuta della dichiarazione di soggiorno. Ai contravventori si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 103 a euro 309. Qualora la dichiarazione non venga resa entro 60 giorni dall'ingresso nel territorio dello Stato può essere disposta l'espulsione amministrativa."

27 Comma inserito dall'art.3, legge 30 ottobre 2014, n.161.

28 Periodo modificato dall'art.10, legge 29 luglio 2015, n.115.

*rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione e l'allontanamento e' eseguito con destinazione fuori del territorio dell'Unione europea.*²⁹

*7-quater. E' autorizzata la riammissione nel territorio nazionale dello straniero espulso da altro Stato membro dell'Unione europea, in possesso di un permesso di soggiorno o di altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare rilasciati dall'Italia e in corso di validità, a condizione che non costituisca un pericolo per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.*³⁰

8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all'articolo 9 sono rilasciati mediante utilizzo di mezzi a tecnologia avanzata con caratteristiche anticontraffazione conformi ai modelli da approvare con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie in attuazione del regolamento (CE) n.1030/2002 del Consiglio, 13 giugno 2002, riguardante l'adozione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno rilasciati in conformità ai predetti modelli recano inoltre i dati personali previsti, per la carta d'identità e gli altri documenti elettronici, dall'art. 36 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445.³¹

*8.1 Nel permesso di soggiorno che autorizza l'esercizio di attività lavorativa secondo le norme del presente testo unico e del regolamento di attuazione è inserita la dicitura: "perm. unico lavoro".*³²

8.2. La disposizione di cui al comma 8.1 non si applica:

a) agli stranieri di cui agli articoli 9 e 9-ter;

b) agli stranieri di cui all'articolo 24;

c) agli stranieri di cui all'articolo 26;

d) agli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a), g), h), i) e r);

*e) agli stranieri che soggiornano a titolo di protezione temporanea e nei casi di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.25, ovvero hanno richiesto il permesso di soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione su tale richiesta,*³³

f) agli stranieri che soggiornano a titolo di protezione internazionale come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n.251, ovvero hanno chiesto il riconoscimento della protezione e sono in attesa di una decisione su tale richiesta;

*g) agli stranieri che soggiornano per motivi di studio o formazione.*³⁴

*g-bis) agli stranieri di cui all'articolo 42-bis.*³⁵

8-bis. Chiunque contraffaccia o altera un visto di ingresso o reingresso, **una proroga del visto**³⁶, un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di soggiorno, ovvero contraffaccia o altera documenti al fine di determinare il rilascio di un visto di ingresso o di reingresso, **della proroga del visto**³⁷, di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno, **oppure utilizza uno di tali documenti contraffatti o alterati**³⁸ è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto che faccia fede fino a

29 Comma inserito dall'art.3, legge 30 ottobre 2014, n.161.

30 Comma inserito dall'art.3, legge 30 ottobre 2014, n.161.

31 Comma modificato dall'art.5, comma 1, lett. h), legge 30 luglio 2002, n.189 e poi dall'art.11, D.L. 27 luglio 2005, n.144, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005 n.155. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 20 gennaio 2021.

32 Comma aggiunto dall'art.1, comma 1, lett. b), D.lgs. 4 marzo 2014, n.40.

33 Lettera così modificata dall'art.1, comma 1, lett. b), n. 3), D.L. 4 ottobre 2018, n.113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n.132.

34 Comma aggiunto dall'art.1, comma 1, lett. b), D.lgs. 4 marzo 2014, n.40.

35 Lettera aggiunta dall'art.1, comma 1, lett. b), n. 3), D.L. 4 ottobre 2018, n.113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n.132.

36 Parole aggiunte dall'art.16, comma1, lett.b), nn 2.1 e 2.2, legge 23 dicembre 2021, n.238.

37 Parole aggiunte dall'art.16, comma1, lett.b), nn 2.1 e 2.2, legge 23 dicembre 2021, n.238.

38 Parole aggiunte dall'art.1, comma 22, lett. f) della legge 15 luglio 2009 n.94.

querela di falso la reclusione è da tre a dieci anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale.³⁹

9. Il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro **sessanta giorni**⁴⁰ dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico.

9-bis. In attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di sessanta giorni⁴¹ di cui al precedente comma, il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l'attività lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno. L'attività di lavoro di cui sopra può svolgersi alle seguenti condizioni:

a) che la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro sia stata effettuata dal lavoratore straniero all'atto della stipula del contratto di soggiorno, secondo le modalità previste nel regolamento d'attuazione, ovvero, nel caso di rinnovo, la richiesta sia stata presentata prima della scadenza del permesso, ai sensi del precedente comma 4, e dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999 n.394, o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso;

b) che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso.⁴²

39 Comma aggiunto dall'art.5, comma 1, lett. i), legge 30 luglio 2002, n.189.

40 Comma modificato dall'art.1, comma 1, lett. c) del D.lgs. 4 marzo 2014, n.40. In precedenza prevedeva: "venti giorni".

41 Comma modificato dall'art.1, comma 1, lett. d) del D.lgs. 4 marzo 2014, n.40. In precedenza prevedeva: "il termine di venti giorni".

42 Comma inserito dall'art.40, comma 3, della legge 22 dicembre 2011, n.214, conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 6 dicembre 2011, n.201.